

Il Cds ha espresso molti rilievi critici sul dm attuativo del Codice appalti

Progettazione senza freni

Meno oneri per i progettisti e discrezionalità

DI ANDREA MASCOLINI

Ridurre gli oneri per i progettisti e la discrezionalità delle amministrazioni nella definizione dei contenuti dei livelli di progettazione. Bocciato il rinvio a linee guida «atipiche» emesse dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Necessario consultare le autonomie.

Sono questi alcuni dei punti sui quali si sofferma il Consiglio di stato nel parere del 10 gennaio 2017 n. 22 sullo schema di decreto ministeriale previsto dall'articolo 23, comma 13 del nuovo codice dei contratti pubblici che definisce i nuovi tre livelli progettuali, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Consiglio di stato chiede un supplemento di istruttoria e sospende l'espressione del parere dopo avere formulato molteplici rilievi di carattere generale e su diverse disposizioni del testo. Nel merito, dopo avere sottolineato come una delle maggiori novità della nuova disciplina (che il decreto

è chiamato ad attuare) riguarda la sostituzione del progetto preliminare con il progetto di fattibilità che «assume un ruolo chiave nell'ambito del processo di progettazione», il parere evidenzia come lo schema di decreto abbia previsto la possibilità di articolare in due fasi il progetto di fattibilità, con la prima fase che si conclude con la redazione del «documento di fattibilità delle alternative progettuali». Il parere evidenzia che la suddivisione bifasica del primo livello «non appare favorire la linearità della procedura» e non risulta coerente con il codice che invece «sembra favorire la concentrazione delle fasi».

I giudici censurano anche l'impostazione del nuovo codice (art. 25, comma 5) sulla definizione di progetto di fattibilità che andrebbe riformulato in «forma più realistica». Un punto centrale dei rilievi riguarda la possibilità che il decreto lascia alle stazioni appaltanti di individuare contenuti diversi della progettazione e della

soppressione di uno o più livelli «conferisce all'amministrazione un potere amplissimo di modellare la procedura a suo piacimento».

La critica è quindi all'eccessivo «ampliamento della discre-



Il Consiglio di stato

zionalità dell'amministrazione vieppiù in una materia come la materia degli appalti pubblici storicamente segnata da patologia di rilevanza penale».

Criticato anche l'aggravamento degli oneri progettuali a carico dei progettisti, a fronte del «potere quasi assoluto» lasciato alla p.a. di scelta del livello più significativo della progettazione di fattibilità. Su

questo il parere viene condizionato all'adozione di modifiche al decreto che assoggetti all'obbligo di motivazione la scelta delle due fasi. Si suggerisce al ministero delle infrastrutture di alleggerire gli oneri progettuali «alla luce del principio di proporzionalità».

Critiche anche alla previsione nello schema di successive linee guida emesse dal Consiglio superiore: «L'ennesimo ricorso allo strumento delle linee guida, fuori dall'impianto codicistico, è inappropriato». Rilievi anche sulla scelta di prevedere gli stessi adempimenti per tutte le tipologie di intervento e sull'aggravio dei costi nella

fase iniziale della progettazione, soprattutto perché la maggior parte delle progettazioni riguardano interventi di consolidamento e manutenzione di opere già esistenti. Nel parere, comunque condizionato all'accoglimento dei rilievi, i giudici di palazzo Spada chiedono anche l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e di «Itaca».

